

	<b>CONTRATTO RELATIVO ALL' ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA</b>	
	<b>FORNITURA DI KIT SIEROLOGICI, VIROLOGICI E PER DIAGNOSTICA</b>	
	<b>VETERINARIA</b>	
	<b>CIG: B83EF9F7DB - B83EFA5CCD</b>	
	TRA	
	<b>L' ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E</b>	
	<b>DELL' EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI",</b> di seguito denominato	
	"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via	
	Bianchi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in	
	persona del Dott. Marco Pio Olivieri, nato a	
	il , delegato dal Direttore Generale a	
	stipulare i contratti	
	E	
	<b>IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL</b> (di seguito denominata "ditta"	
	e/o società) con sede legale in Milano, Via Guglielmo Silva,	
	36, C.F. / P.Iva 12032450152, in persona del Procuratore	
	Speciale, dott. Loredana Flora, nata a il ,	
	C.F. , firma digitale intestata valida e non	
	revocata;	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	- con determinazione dirigenziale n. 417 del 11/09/2025 è	
	stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta sopra	
	soglia comunitaria finalizzata alla conclusione di un Accordo	
	Quadro con unico operatore economico per lotto, ex art. 59	

	del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di kit sierologici e	
	virologici, suddivisa in 19 lotti, per la durata di 48 mesi,	
	per un importo complessivo a base di gara pari ad €	
	1.025.960,80, oltre l'Iva;	
	- con determinazione dirigenziale n. 17 del 12/01/2026, preso	
	atto delle risultanze della procedura, è stata disposta	
	l'aggiudicazione dei lotti 6 e 12 della procedura a favore	
	della ditta odierna contraente per un importo pari ad €	
	30.403,81, oltre Iva;	
	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti	
	dalle disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento	
	dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del	
	presente atto;	
	- gli atti ed i documenti richiamati nel presente atto,	
	ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte	
	integrante e sostanziale del presente contratto, così come il	
	disciplinare di gara e l'offerta economica della ditta.	
	Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate,	
	<b>SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Art. 1 - Oggetto</b>	
	Il presente Accordo Quadro definisce:	
	i termini e le condizioni con cui la ditta si obbliga, ferme	
	le condizioni tutte già prefissate negli atti di gara, ad	
	eseguire, su richiesta dell'Istituto Zooprofilattico	

	Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, per il	
	periodo di cui all'art. 4, contratti/ordini attuativi di	
	fornitura dei seguenti prodotti:	
	- KIT ELISA SALMONELLA SUINO - Cod. 99-44100 - Kit 480 det.;	
	- KIT ELISA CHLAMYDIA A STRIP - Cod. CLA1135T - Kit 192 det..	
	L'esecuzione del contratto è regolata, in via gradata, dalle	
	clausole dettate dal presente atto, dal Codice civile e dalle	
	altre disposizioni normative in vigore in materia di	
	contratti di diritto privato.	
	<b>Art. 2 - Quantità</b>	
	Il presente Accordo Quadro si ispira al principio della	
	presupposizione essendo l'entità della fornitura commisurata	
	al fabbisogno effettivo.	
	I kit che verranno effettivamente ordinati sono quelli che si	
	renderanno necessari nel corso dei mesi di valenza	
	contrattuale, a seguito di richiesta interna da parte dei	
	laboratori, a insindacabile giudizio di questo Istituto; ciò	
	significa che la ditta sarà tenuta a fornire, alle condizioni	
	economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di	
	gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che	
	verranno effettivamente ordinati.	
	<b>Art. 3 - Corrispettivo, revisione prezzi, fatturazione,</b>	
	<b>pagamenti</b>	

	Il prezzo relativo alla fornitura in argomento, quale	
	risultato dell'offerta formulata dalla ditta in sede di gara,	
	è pari ad:	
	- KIT ELISA SALMONELLA SUINO - Cod. 99-44100 - Kit 480 det. -	
	€ 245,04, oltre l'Iva;	
	- KIT ELISA CHLAMYDIA A STRIP - Cod. CLA1135T - Kit 192 det.	
	- € 344,00, oltre l'Iva.	
	Il prezzo offerto, comprensivo di ogni ulteriore spesa per	
	trasporto, imballo, consegna presso il magazzino centrale di	
	questo Istituto, o presso le sedi territoriali della	
	Lombardia e dell'Emilia-Romagna, eventuale deposito di	
	contenitori o materiale di imballaggio, si intende fisso ed	
	invariabile per tutta la durata del rapporto, fatta salva la	
	revisione dei prezzi nei limiti di quanto previsto dall'art.	
	60 del D.Lgs. 36/2023 e dal successivo art. 3.1.	
	Ogni contratto attuativo sarà contraddistinto da un numero	
	d'ordine che dovrà essere riportato sul documento di	
	trasporto e sulla relativa fattura.	
	Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data	
	di ricevimento delle singole fatture. Il riconoscimento degli	
	eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento	
	avverrà secondo le norme previste in materia.	
	Le fatture dovranno riportare l'indicazione del numero di	
	ordine di riferimento, l'indirizzo del destinatario e	

	l'esatta specifica indicazione della merce consegnata.	
	Dovranno inoltre essere riportati il codice CIG, nonché le	
	coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere	
	effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione	
	comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con	
	pieno esonero di questo Istituto da ogni responsabilità al	
	riguardo.	
	L'importo complessivo e massimo del presente contratto è pari	
	ad € 30.403,81, oltre l'Iva.	
	<b>Art. 3.1 - Revisione dei prezzi</b>	
	Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 15.1 è	
	prevista la possibilità di modificare i prezzi offerti	
	qualora sussistano aumenti di costi non prevedibili al	
	momento della presentazione dell'offerta.	
	L'istanza di revisione dovrà essere presentata dalla ditta	
	affidataria e dovrà contenere le motivazioni della richiesta	
	e adeguata documentazione a supporto. Sarà onere di questa	
	amministrazione valutare, sulla base della documentazione	
	prodotta e degli indici di cui all'art. 60, comma 3, lett. b)	
	del D.Lgs. 36/2023, l'opportunità di autorizzare la revisione	
	dei prezzi.	
	Ai sensi dell'art. 60, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 36/2023,	
	la richiesta di revisione potrà essere avanzata solamente	
	qualora vi sia una variazione del costo della fornitura, in	

	aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell'importo	
	complessivo. La revisione, laddove riconosciuta da questo	
	Istituto, opera nella misura dell'80% del valore eccedente la	
	variazione del 5% e sarà applicata alle sole prestazioni	
	ancora da eseguire.	
	<b>Art. 4 - Durata</b>	
	Il contratto avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi a	
	decorrere dal 21/02/2026 e fino al 20/02/2030.	
	<b>Art. 5 - Modalità di ordinazione e di consegna</b>	
	Gli ordinativi relativamente ai contratti attuativi saranno	
	inoltrati, sulla base delle esigenze dei laboratori	
	utilizzatori, nel corso dei mesi di valenza contrattuale in	
	forma scritta.	
	La consegna dovrà avvenire entro un massimo di 15 giorni	
	solari dalla data di ricevimento dell'ordine/richiesta.	
	Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il fornitore	
	dovrà effettuarle non oltre il termine di tre giorni	
	lavorativi.	
	Nel caso in cui l'ordine preveda consegne frazionate, queste	
	dovranno essere effettuate alle scadenze indicate, ovvero a	
	seguito di richiesta telefonica o tramite e-mail del	
	laboratorio utilizzatore. Il laboratorio richiedente	
	specificherà nella richiesta il numero d'ordine cui la	
	consegna si riferisce.	

	Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da	
	garantire il migliore e corretto utilizzo dei prodotti e la	
	merce deve pervenire nel luogo di destinazione in perfetto	
	stato di conservazione, in particolare per i prodotti che	
	devono essere mantenuti a temperatura controllata, con la	
	garanzia che il trasporto venga effettuato con le modalità	
	più opportune in relazione al prodotto.	
	La temperatura di stoccaggio del prodotto, se diversa dalla	
	temperatura ambiente, dovrà essere indicata all'esterno del	
	collo, confezionando in colli distinti i prodotti con diverse	
	temperature di trasporto/stoccaggio, in assenza di	
	indicazioni sul collo, si procederà allo	
	stoccaggio/distribuzione del materiale a temperatura	
	ambiente.	
	I prodotti soggetti a scadenza non inferiore ad un anno, se	
	non diversamente specificato, dovranno avere, al momento	
	della consegna, un periodo residuale di validità, dichiarato	
	sulla confezione, pari ad almeno il 75% dell'intero; in caso	
	di mancato rispetto del presente articolo, la ditta si	
	impegna alla sostituzione degli stessi, con spese a proprio	
	carico, con prodotti con scadenza conforme.	
	In caso di modifica del codice articolo fornitore, la ditta	
	dovrà darne comunicazione per iscritto.	

	La firma per ricevuta non impegna l'Istituto per quanto	
	concerne la verifica delle merci stesse, riservandosi	
	l'Amministrazione di comunicare, con lettere a parte, le	
	proprie osservazioni o le eventuali contestazioni.	
	La difformità qualitativa del prodotto fornito rispetto alle	
	disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel	
	presente contratto e a quanto dichiarato dalla ditta in	
	offerta, potrà essere contestata dall'Istituto anche	
	successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità	
	non siano immediatamente riconoscibili.	
	<b>Art. 6 - Cessione del contratto e cessione del credito</b>	
	E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere	
	totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso	
	preventivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli	
	artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o	
	parte della fornitura di beni oggetto del contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice civile,	
	è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella	
	cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o	
	cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è	
	condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei	
	requisiti necessari per contrarre con l'Istituto.	
	Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il	
	diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti	

	giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa	
	sulla cauzione presentata.	
	La cessione dei crediti derivanti dal contratto è	
	disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 cui si fa	
	espresso richiamo.	
	La cessione si intende automaticamente rifiutata se:	
	a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di	
	interesse previsti dai documenti di gara;	
	b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei	
	crediti vantati dalla società cedente nei confronti della	
	Stazione Appaltante.	
	La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto	
	di contestazione.	
	<b>Art. 7 - Obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti</b>	
	La ditta deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi	
	e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e	
	assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo	
	esclusivo carico.	
	La ditta assume per l'effetto ogni responsabilità per	
	infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a	
	terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e	
	collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli	
	adempimenti assunti con il contratto.	

Con la formulazione dell'offerta, la ditta ha implicitamente certificato che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.

Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.L. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

La ditta dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.

#### **Art. 8 - Subappalto**

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, per l'intera durata del contratto, la ditta non potrà subappaltare la fornitura oggetto del presente A.Q. non avendo fatto ricorso all'istituto nelle forme indicate nel suddetto articolo in sede di gara.

#### **Art. 9 - Penali**

Fermo quanto stabilito dal presente contratto, nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di applicare una penale in misura compresa tra l'1 per cento e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

	In particolare, in caso di mancato rispetto dei tempi	
	consegna l'Istituto applicherà una penale pari all'1 per	
	mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di	
	ritardo.	
	Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi	
	conseguenze in termini di disservizio, anche con ricadute	
	sull'utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.	
	Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi	
	essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo	
	nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente	
	contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione	
	delle relative penali.	
	L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore	
	al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il	
	diritto al risarcimento del maggior danno subito.	
	Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla	
	cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficiente	
	perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti	
	dall'Istituto.	
	<b>Art. 10 - Deposito cauzionale definitivo</b>	
	A copertura degli oneri per il mancato od inesatto	
	adempimento del presente contratto è stata costituita in data	
	15/01/2026, a favore dell'Istituto, garanzia mediante	
	garanzia fideiussoria n. 2243788 rilasciata da REVO Insurance	



	- violazione della normativa relativa alla tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136	
	del 13 agosto 2010;	
	- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del	
	Patto di integrità in materia di contratti pubblici di	
	Regione Lombardia.	
	- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate	
	nell'esecuzione delle singole prestazioni della fornitura	
	sopra descritto o più in generale nell'esecuzione degli	
	obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide	
	formali;	
	- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge	
	nei confronti del personale;	
	- avvio di procedura fallimentare nei confronti della	
	Commissionaria, cessione dell'azienda per cessazione	
	attività, concordato preventivo, stati di moratoria e di	
	conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico	
	della Commissionaria;	
	- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le	
	pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative	
	legate alla legislazione antimafia;	
	- mancata reintegrazione, entro 15 giorni naturali e	
	consecutivi, del deposito cauzionale definitivo di cui	
	all'art. 10 del presente contratto;	

	La risoluzione di diritto del contratto comporterà	
	l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento	
	del danno subito.	
	L'Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di recedere	
	unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt. 1671 e	
	1674 c.c. La ditta sarà tenuta all'accettazione in qualsiasi	
	momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo	
	l'obbligo del preavviso di almeno 30 gg., a mezzo Racc. A/R o	
	Pec, qualora l'Amministrazione intenda provvedere	
	diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale,	
	della fornitura, in relazione a modifiche normative e/o	
	organizzative nel settore. L'Istituto può inoltre recedere	
	dal contratto per motivi di pubblico interesse.	
	L'appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso	
	di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non	
	imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice	
	civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).	
	Ai sensi dell'art. 116 del Codice dei contratti, l'Istituto	
	verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto	
	da parte dell'esecutore attraverso il Direttore	
	dell'Esecuzione del Contratto (DEC) in persona della sig.ra	
	Elisa Galvagni, Assistente Tecnico in servizio presso la Sede	
	Territoriale di Brescia dell'IZSLER, il quale verifica che le	
	attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dalla	

	controparte in conformità al presente contratto e ai	
	documenti tutti in esso richiamati.	
	L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive	
	fornite per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora	
	l'esecutore non adempia, l'Istituto ha facoltà di risolvere	
	il contratto.	
	La prestazione è soggetta, altresì, a verifica di conformità	
	da eseguirsi direttamente da parte di personale	
	dell'Istituto, per certificare che le prestazioni	
	contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il	
	profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto	
	delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del	
	contratto e delle leggi di settore. Le attività di verifica	
	hanno anche lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla	
	contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra	
	loro e con le risultanze di fatto.	
	La verifica di conformità verrà effettuata, in relazione alla	
	natura dei beni e al loro valore, a campione e, ove	
	possibile, in forma semplificata facendo ricorso alle	
	certificazioni di qualità, ovvero a documentazione di	
	contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni	
	contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.	
	Il controllo quali-quantitativo della fornitura verrà	
	effettuato per ciascuna fornitura all'atto della consegna da	

	parte del personale dell'Istituto addetto alla ricezione dei	
	beni. In difetto di simile accertamento al momento della	
	consegna, l'Istituto si riserva di effettuare la verifica	
	quali-quantitativa al momento dell'effettivo utilizzo dei	
	beni medesimi. La firma per ricevuta, posta al momento della	
	consegna, non impegnerà in alcun modo l'Istituto	
	all'accettazione degli stessi.	
	Nel caso in cui la fornitura non risulti conforme sotto	
	l'aspetto quali-quantitativo l'Istituto avvierà la procedura	
	di reclamo richiedendo il ritiro dei beni difettosi o in	
	eccesso ovvero l'invio di quelli mancanti, con spese a carico	
	della stessa, anche laddove i beni siano stati privati del	
	loro imballaggio originario.	
	Nel caso di difformità in eccesso o in difetto tra la	
	quantità ordinata e quella effettivamente consegnata,	
	l'eccedenza sarà segnalata dall'Istituto alla ditta la quale	
	dovrà provvedere a proprie spese, entro 5 giorni solari e	
	consecutivi. In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si	
	riserva di applicare una penale pari ad € 100,00 una tantum.	
	Le penali verranno detratte dalla fattura successiva.	
	Nel caso in cui le prestazioni risultino non conformi sotto	
	l'aspetto qualitativo l'Istituto si riserva la facoltà di	
	chiedere al fornitore l'immediata ripetizione delle	
	prestazioni entro 5 giorni solari e consecutivi dalla	

	ricezione della contestazione. In caso di ritardo o	
	inadempimento l'Istituto si riserva di applicare una penale	
	pari a € 200,00 una tantum. Le penali verranno detratte dalla	
	fattura successiva.	
	<b>Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari</b>	
	La ditta assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm.	
	ii.	
	La ditta deve comunicare all'Istituto gli estremi	
	identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali,	
	accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa,	
	dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche	
	o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima	
	utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una	
	commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In	
	entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno	
	essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale	
	delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3 comma	
	7).	
	Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante	
	dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47	
	D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata	
	da copia di un documento di identità del sottoscrittore in	
	corso di validità.	

	In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra,	
	l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore	
	dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si	
	intenderanno sospesi.	
	La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica	
	relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in	
	cui la variazione è intervenuta.	
	<b>Art. 13 - Spese e oneri tributari</b>	
	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto	
	sono a carico della ditta, ivi compresa l'imposta di bollo.	
	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in	
	caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima	
	allegata D.P.R. 131/1986.	
	<b>Art. 14 - Codice di comportamento e Patto di integrità in</b>	
	<b>materia di contratti pubblici di Regione Lombardia</b>	
	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i	
	contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale	
	dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e	
	delle responsabilità, nei confronti dei portatori di	
	interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato	
	con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13 del	
	16.12.2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54	
	del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1,	
	comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la	

	prevenzione e la repressione della corruzione e	
	dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento	
	che integra e specifica il Codice di Comportamento dei	
	dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto	
	compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o	
	collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai	
	titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta	
	collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione,	
	nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche	
	professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore	
	dell'Istituto.	
	Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei	
	rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai	
	criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei	
	contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo	
	presente che la violazione dello stesso comporterà la	
	risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere,	
	nonché il pieno diritto dell'IZSLER di chiedere ed ottenere	
	il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua	
	immagine ed onorabilità.	
	La ditta dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR	
	16.04.2013, N. 62: "Regolamento recante codice di	
	comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54	

	del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3 dell'art. 2	
	stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli	
	obblighi di condotta previsti dal presente codice nei	
	confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante	
	dal citato codice, l'Istituto potrà procedere alla	
	risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale:	
	www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" -	
	"Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello	
	"Atti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice	
	disciplinare e codice di condotta".	
	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA	
	DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.	
	<b>Art. 15 - Obblighi di riservatezza e tutela della privacy</b>	
	Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di	
	trattamento dei dati personali alle norme del nuovo	
	regolamento europeo 2016/679 del 26/04/2016 entrato in vigore	
	il 25/05/2018 in quanto direttamente applicabili, "relativo	
	alla protezione delle persone fisiche con riguardo al	
	trattamento dei dati personali, nonché alla libera	
	circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE	
	(Regolamento generale sulla protezione dei dati)".	

	Con D.Lgs. 101 del 10/08/2018 è stato tra l'altro adeguato il	
	vigente codice della privacy alle nuove disposizioni	
	comunitarie in materia.	
	L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si	
	svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,	
	nonché della dignità dell'Interessato, con particolare	
	riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al	
	diritto alla protezione dei dati personali.	
	Base giuridica e finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett.	
	c) Reg. 679/2016)	
	Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto	
	Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei	
	seguenti presupposti di liceità:	
	il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di	
	cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure	
	precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1,	
	lett. b) Reg. 679/2016);	
	il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale	
	(art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);	
	il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico	
	rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati	
	membri, che deve essere proporzionato alla finalità	
	perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione	
	dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per	

	tutelare i diritti fondamentali e gli interessi	
	dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).	
	In elenco, le finalità per cui i dati personali	
	dell'Interessato verranno trattati:	
	• per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database	
	informatici aziendali;	
	• per la gestione di obblighi di natura contabile e	
	fiscale;	
	• per la gestione degli oneri derivanti dalla	
	stipulazione del contratto;	
	• per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai	
	quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e	
	controllo;	
	• per ottemperare a specifiche richieste	
	dell'Interessato.	
	Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari	
	dei dati personali (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)	
	I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse	
	necessario, potranno essere comunicati (con tale termine	
	intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti	
	determinati):	
	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è	
	riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria,	
	comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le	

	prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati	
	sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per	
	l'invio di documentazione e/o materiale;	
	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti	
	derivanti dall'esecuzione dei contratti.	
	Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati	
	personali oggetto della presente informativa risulta essere	
	necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del	
	contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non	
	venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso	
	alle obbligazioni contrattuali.	
	Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso	
	consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità	
	di una comunicazione di dati a soggetti terzi non	
	espressamente indicati.	
	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in	
	alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne	
	conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti	
	indeterminati).	
	I Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di	
	conservazione sono quelli dettati dall'art. 13.2, lett. a)	
	del Reg. 679/2016.	

	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato	
	oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo	
	necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti	
	nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli	
	necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	
	<b>Art. 16 - Foro competente</b>	
	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di	
	Brescia.	
	<b>Art. 17 - Norme di rinvio</b>	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto,	
	si richiamano gli artt. 113 e seguenti del D.Lgs 36/2023.	
	Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.	
	la ditta IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL, come sopra	
	rappresentata, dichiara di approvare specificatamente le	
	disposizioni di cui agli articoli: 9 (Penali), Art. 11	
	(Risoluzione - recesso - verifica di conformità), 13 (Spese e	
	Oneri tributari) e 16 (Foro competente) del presente	
	Contratto.	
	Brescia/Milano, li 20/01/2026	
	per l'IZSLER	
	Il Dirigente Responsabile dell'U.O. Provveditorato Economato	
	e Vendite	
	Dott. Davide Violato	

